

circolare n° 11/2016

05/12/2016

Oggetto: Ferie non godute 2016: check list

Premessa

La fine dell'anno coincide con un importante adempimento da tener d'occhio. Infatti, i datori di lavoro entro il *31 dicembre* devono consentire ai dipendenti la fruizione delle prime due settimane di ferie maturate nel 2016, **entro il 31 dicembre 2016**.

Le ferie

Il diritto alle ferie è costituzionalmente garantito, la durata non può essere inferiore alle 4 settimane annuali.

Il D.Lgs. n. 66/2003, in particolare, distingue le ferie **in tre periodi**, come indicato nella seguente tabella:

1° periodo	2 settimane da fruire in modo non interrotto, se richiesto dal lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione (es. quest'anno vanno fruite almeno 2 settimane)
2° periodo	2 settimane da fruire in modo frazionato ma entro 18 mesi successivi dall'anno di maturazione (termine che può essere prorogato dalla contrattazione collettiva). Ad esempio, le ferie relative al 2016 vanno fruite entro giugno 2018.
3° periodo	Se contrattualmente previsto, quale eccedenza del periodo minimo di 4 settimane.

PRIMO PERIODO

Il primo periodo di ferie, pari a due settimane, va fruito nello stesso anno di maturazione, (se richiesto dal dipendente **in modo ininterrotto**).

Qualora il lavoratore non abbia beneficiato del suddetto periodo di ferie nel corso dell'anno, il datore diventa passibile di sanzione.

SECONDO PERIODO

Il secondo periodo di ferie, sempre pari a due settimane, può essere fruito in modo ininterrotto o frazionato **entro e non oltre 18 mesi** dalla fine dell'anno di maturazione. Se non viene rispettato il suddetto termine il datore di lavoro diventa passibile di sanzione.

TERZO PERIODO

Infine, il terzo periodo, vale a dire quello che eccede il periodo minimale, talvolta previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione, è più flessibile e può anche essere "monetizzato" mediante pagamento di una indennità sostitutiva delle ferie non godute.

Il piano ferie 2014, 2015 e 2016

Nella seguente tabella Le riepiloghiamo brevemente il piano delle ferie di ciascun lavoratore - relativo agli anni 2015 e 2016.

Piano Ferie	
Le ferie relative all'anno 2015	<ul style="list-style-type: none">• due settimane andavano fruito <u>entro il 31.12.2015</u> (anno di maturazione);• due settimane vanno fruito <u>entro il 30 giugno 2017</u>;• l'eventuale ulteriore periodo può essere monetizzato; la contribuzione, però, andrà in ogni caso assolta, su tutte le ferie arretrate risultanti <u>al 30 giugno 2017</u>, entro il 16 agosto 2017 con la denuncia contributiva relativa <u>al mese di luglio 2017</u>.
Le ferie relative all'anno 2016	<ul style="list-style-type: none">• due settimane vanno fruito <u>entro il 31.12.2016</u> (anno di maturazione);• due settimane vanno fruito <u>entro il 30 giugno 2018</u>;• l'eventuale ulteriore periodo può essere monetizzato; la contribuzione, però, andrà in ogni caso assolta, su tutte le ferie arretrate risultanti <u>al 30 giugno 2018</u>, entro il 16 agosto 2018 con la denuncia contributiva relativa <u>al mese di luglio 2018</u>.

Divieto di monetizzare le ferie

Le ricordiamo, che per il periodo c.d. "minimo legale" (quattro settimane) vige il **divieto** assoluto di monetizzare le ferie non godute salvo che per le **ferie maturate dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l'anno di riferimento**;

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.